

**CAPITOLATO GENERALE D'ONERI PER LA FORNITURA DI
DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI
ALLA D.O. RADIODIAGNOSTICA PER L'ATTIVITA' DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
PER UN PERIODO DI 12 MESI - AGHI DA VERTEBROPLASTICA**

ART. 1 - NORME GENERALI

Le forniture della F.P.O. dovranno essere effettuate da parte degli aggiudicatari con la precisa osservanza delle condizioni stabilite nel presente capitolato generale.

Nel Capitolato Speciale - Parte Tecnica, regolante la fornitura, possono essere inserite clausole in deroga a quelle del presente capitolato generale, per esigenze derivanti dalla specificità merceologica dell'oggetto della fornitura medesima. In tale caso gli aggiudicatari saranno tenuti all'osservanza delle condizioni speciali che le modificano, ferme restando, per il rimanente, le condizioni generali.

ART. 2 – PARTECIPAZIONE DI ATI E CONSORZI

E' consentita la partecipazione di ATI e consorzi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37 D.Lgs 163/2006.

ART. 3 – OFFERTA

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante della Ditta o da persona munita dei necessari poteri.

L'invio del plico dovrà essere effettuato ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non avvenisse in tempo utile. E' ammesso il ricorso all'autoprestazione ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 22 luglio 1999 n. 261. Non si darà luogo all'apertura dei plichi pervenuti fuori termine. A tal fine farà fede l'ora e la data apposta dall'Ufficio Protocollo di questa F.P.O.

Oltre il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, non sarà ritenuta ammissibile alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente; non si terrà conto di offerte subordinate a riserve o condizioni, né sarà consentito, in sede di gara, il ritiro dell'offerta già presentata o la presentazione di altra offerta, se non nell'ipotesi disciplinata dall'art. 77 del R.D. 23.05.1924 n. 827.

Qualora vi sia contrasto tra il prezzo unitario offerto e l'importo totale delle forniture afferenti alle singole voci, ovvero tra questi e l'importo complessivo del lotto, farà fede l'importo complessivo più vantaggioso per l'F.P.O. appaltante.

Qualora vi sia contrasto tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà considerata valida l'indicazione più vantaggiosa per questa F.P.O.

Non è ammesso il minimo fatturabile.

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura.

L'offerta deve essere onnicomprensiva di eventuali costi, contributi, spese di trasporto, imballo, assicurativi, etc., ad esclusione dell'IVA.

Non saranno presi in considerazione gli sconti in merce.

L'offerta è immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria.

Le ditte offerenti rimangono impegnate per il solo fatto di avere presentato offerta, mentre questa F.P.O. è libera di non procedere all'aggiudicazione senza che le ditte in gara possano pretendere compensi in denaro, rimborsi, spese o altro.

Il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per un periodo di 180 gg. a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa dichiarazione scritta da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell'offerta, può recedere dall'offerta stessa.

ART. 4 – CAMPIONATURA (OVE RICHIESTA)

La campionatura, quando richiesta, dovrà presentare i requisiti previsti per la fornitura, sia per quanto riguarda la qualità del prodotto, sia per quanto riguarda il confezionamento, i fogli illustrativi e le etichette.

La campionatura in consegna dovrà essere obbligatoriamente accompagnata, all'esterno del collo, dal relativo documento di trasporto (DDT) in copia multipla, anche qualora la Ditta concorrente si avvalga di un vettore, riportante specificatamente l'oggetto del procedimento di gara a cui la campionatura si riferisce. Detto DDT dovrà essere completo di ogni elemento identificativo a norma di legge (con particolare riferimento alla causale, alle esatte generalità del venditore e del vettore, al codice articolo, al numero di lotto, alla data di scadenza, al numero di colli riferiti allo specifico DDT di consegna). Parimenti il collo dovrà riportare, all'esterno, l'indicazione del DDT di riferimento e, in modo chiaramente visibile, la dicitura "Campionatura relativa alla gara.....". Su ciascun collo dovranno essere ben identificabili le eventuali modalità di conservazione.

Questa F.P.O. si riserva di non riconoscere come eseguite consegne di campionatura prive di regolare attestazione del Magazzino/Uffici riceventi.

La sottoscrizione di qualsiasi documento all'atto del ritiro del collo avrà valore solo per convalidare il numero dei colli pervenuti.

Al fine dell'adozione di eventuali provvedimenti di esclusione dalla gara, l'accertamento della campionatura stessa e della documentazione tecnica, sarà effettuata dalla competente Commissione.

Tale campionatura dovrà essere recapitata entro il termine stabilito per la presentazione dell'offerta e documentazione, precisata nella lettera di invito a pena di esclusione, nel luogo designato nel Capitolato Speciale - parte Tecnica.

ART. 5 - AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione della fornitura (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa) è quello stabilito nel Capitolato Speciale- Parte Tecnica.

Qualora nel Capitolato Speciale – Parte Tecnica – sia prevista l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa (qualità/prezzo), la fornitura sarà affidata alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio più elevato per singolo lotto o per l'intera associazione ove prevista o per singolo prodotto.

Si precisa che qualora nessun prodotto abbia ottenuto il punteggio massimo previsto, si procederà con un criterio di proporzionalità ad attribuire tale punteggio (il punteggio qualitativo più alto avrà il punteggio massimo ed in proporzione tutti gli altri).

I punti disponibili per l'elemento prezzo verranno attribuiti a ciascun concorrente secondo il seguente criterio: al minor prezzo il punteggio massimo previsto, per gli altri prezzi il punteggio di attribuzione sull'elemento prezzo verrà ricavato mediante la seguente formula:

(x_i) punteggio iesimo uguale al (P_b) prezzo più basso per il (C) punteggio massimo previsto diviso per il (PO) prezzo offerto dalle altre ditte: $(x_i = P_b * C/PO)$.

Questa F.P.O. si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o conveniente, potendo altresì procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua.

In caso di parità di offerte ex art. 77 R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 tra due o più concorrenti, presenti alla gara, si procederà seduta stante ad una licitazione tra essi soli; ove nessuno di coloro che abbiano praticato offerte uguali sia presente, o se i presenti non vogliano migliorare l'offerta, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Possono migliorare l'offerta il legale rappresentante della Ditta o persona munita dei necessari poteri.

All'assunzione dell'atto amministrativo di aggiudicazione si procederà, alla comunicazione dell'aggiudicazione/esclusione dei candidati.

La stipulazione del contratto avverrà a mezzo di lettera commerciale, a tal fine la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a restituire controfirmato per accettazione il contratto di affidamento della fornitura.

ART. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, il Fornitore dovrà depositare nei modi consentiti dalle vigenti leggi, una somma pari al 10% del valore complessivo di quanto aggiudicato, a titolo di deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero. Il Fornitore potrà versare la cauzione definitiva ridotta del 50%, in tal caso dovrà allegare (ex art. 75, comma 7 D.lgs. 163/2006) la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ovvero la

dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema rilasciata da organismi accreditati.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, l'importo della cauzione viene determinato ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 163/2006.

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a prorogare la validità di detta cauzione qualora la F.P.O. faccia ricorso alla proroga di cui all'art. 11.

Tale cauzione sarà restituita soltanto al termine del contratto e dopo ultimata e liquidata ogni ragione contabile inerente eventuali tasse suppletive ed altre ad esso relative, riconosciute a carico del Fornitore e previa approvazione da parte di questa F.P.O. dello stato finale della liquidazione.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e precisamente con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal ministero dell'Economia e delle Finanze.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono prevedere espressamente le clausole di cui all' art. 113, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

In caso di contratti pluriennali e di contratti per forniture di rilevante entità, composte da prestazioni distinte le une dalle altre, l'F.P.O. ha la facoltà di ordinare la restituzione di parte del deposito cauzionale in relazione alle prestazioni effettuate, limitando il deposito alla parte della fornitura ancora da effettuare.

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta aggiudicataria, entro 20 giorni dalla data della lettera di affidamento della fornitura, dovrà presentare i seguenti documenti:

1. Certificato del Registro delle imprese c/o la C.C.I.A.A., di data non anteriore a sei mesi dalla data della lettera di affidamento della fornitura, con dicitura antimafia;
 2. Certificato di iscrizione nel Registro delle Cooperative rilasciato dalla prefettura, limitatamente a questa categoria di aziende;
 3. Originale o copia conforme dell'eventuale procura del soggetto firmatario delle dichiarazioni e dell'offerta economica in qualità di procuratore;
 4. Dichiarazione indicante l'agente, il deposito di zona e il responsabile della fornitura a carattere provinciale e generale;
 5. Eventuali documenti richiesti nel Capitolato Speciale - Parte Tecnica;
 6. Eventuali altri documenti comprovanti le dichiarazioni prodotte a corredo dell'offerta che l'F.P.O. riterrà di dover richiedere;
 7. (per importi di fornitura superiori a €. 51.645,00 oneri fiscali inclusi), Mod. GAP debitamente compilato e sottoscritto;
 8. Lettera di affidamento della fornitura, timbrata e controfirmata per accettazione dal legale rappresentante o da persona munita dei necessari poteri.
- Per comprovate difficoltà, questa F.P.O. può concedere, su richiesta dell'aggiudicatario, un ulteriore termine di 10 gg., per completare la presentazione della suddetta documentazione.
- Trascorso tale termine è facoltà dell'F.P.O. dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione.
- In tale caso l'aggiudicazione passerà a favore della Ditta seconda classificata.

Nello stesso termine, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese, deve essere trasmesso l'atto di costituzione, o copia autenticata, che deve risultare da scrittura privata con autentica notarile, e contenere:

- a) l'elenco delle imprese che aderiscono al raggruppamento;

- b) l'estratto dei verbali dei consigli di amministrazione od equivalenti organi deliberativi di ciascuna impresa in cui è approvata la partecipazione al raggruppamento temporaneo;
- c) l'oggetto e lo scopo del raggruppamento che nel caso di specie è costituito dalla partecipazione alla gara disciplinata dal capitolato;
- d) l'indicazione dell'impresa capogruppo;
- e) l'irrevocabilità e gratuità del mandato;
- f) la clausola che la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'Azienda;
- g) la clausola che la presentazione dell'offerta determina per le imprese la responsabilità solidale nei confronti dell'Azienda;
- h) la clausola che all'impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti di questa F.P.O. per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendente dall'appalto e fino all'estinzione di ogni rapporto previsto e conseguente al presente capitolato, fatto salvo il diritto per questa F.P.O. di far valere le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti;
- i) la suddivisione per quota dell'appalto tra le imprese associate;
- j) la clausola che lo scioglimento del raggruppamento temporaneo di impresa è subordinato all'estinzione di tutti gli obblighi e garanzie previste dal presente capitolato.

ART. 8 – AMMONTARE DELLA FORNITURA

I quantitativi richiesti sono puramente indicativi; pertanto, fermo restando il principio dell'adeguamento dei quantitativi alle reali necessità, le ditte aggiudicatrici non potranno sollevare eccezioni di sorta in caso di incremento o di decremento.

ART. 9 – DURATA E DECORRENZA DELLA FORNITURA

La durata della fornitura è quella indicata nella lettera d'invito e nel Capitolato Speciale - Parte Tecnica, e decorre dal giorno indicato nella determinazione di aggiudicazione.

Nel caso di affidamento di un servizio, lo stesso sarà attivato dalla Struttura di questa F.P.O. che ne ha la gestione e, pertanto, ogni attività deve essere preventivamente concordata con la Struttura stessa.

ART. 10 - PROROGA CONTRATTUALE e PROROGA TECNICA

Questa F.P.O. si riserva il diritto di prorogare il rapporto contrattuale per un periodo non superiore a 90 gg., e l'aggiudicatario dovrà effettuare la fornitura di cui all'oggetto senza pretendere condizioni diverse da quelle pattuite.

La F.P.O. si riserva altresì di prorogare il contratto per un periodo non superiore ad ulteriori 6 mesi, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria.

ART. 11 – REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 115 del D.lgs. 163/2006, i contratti ad esecuzione periodica o continuativa prevedono la revisione periodica del prezzo, a seguito di istruttoria condotta dai Dirigenti Responsabili di acquisizione di beni e servizi, prendendo come base i costi standardizzati secondo le modalità stabilite dall'art. 7, comma 4, lettera c e comma 5 bis inserito dal Correttivo 113/2007.

ART. 12 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ordinativi di fornitura

Gli ordini e le consegne saranno frazionati secondo le modalità stabilite da questa F.P.O.

La F.P.O. si riserva la facoltà, da esercitarsi entro le 24 (ventiquattro) ore solari dall'invio e/o trasmissione dell'ordine di fornitura, di revocare e/o annullare il medesimo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'inoltro dell'ordinativo.

Il Fornitore dovrà sempre comunicare preventivamente al servizio ordinatore, pena l'irricevibilità della merce, eventuali variazioni o sostituzioni del codice prodotto indicato nell'ordine, o della Ditta fornitrice, ecc.

La F.P.O. si riserva di non riconoscere come eseguite consegne per materiali diversi da quelli indicati nel relativo ordine scritto di acquisto.

Luogo di consegna

I quantitativi di volta in volta fissati dal competente servizio ordinatore dovranno essere consegnati, franco di spese, nei locali del Magazzino ricevente indicato nel capitolato speciale-parte tecnica e richiamati nell'ordine scritto di acquisto, pena l'irricevibilità della merce.

L'F.P.O. si riserva di non riconoscere come eseguite consegne di materiali che siano state effettuate in luogo diverso da quello indicato nell'ordine scritto di acquisto.

Tempi di consegna

Le consegne dovranno essere effettuate, se non diversamente previsto nel Capitolato Speciale - Parte Tecnica, entro 5 gg. lavorativi dal ricevimento dell'ordine, che potranno essere ridotti a 24 ore in caso di estrema urgenza.

Possono essere previste consegne comprensive di installazione ed in tale caso il termine si intende osservato con la posa in opera dei prodotti secondo i criteri stabiliti nei capitolati speciali e/o nelle lettere di affidamento.

Il termine di consegna per i prodotti costituiti da un complesso di più parti si intende compiuto quando tutte le parti siano state consegnate, salvo che non sia stabilito diversamente nel capitolato speciale.

Costituiscono motivi di spostamento dei termini di consegna o di effettuazione delle prestazioni quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e accertati da questa F.P.O.

L'impresa, in tali casi, deve immediatamente effettuare specifica comunicazione a questa F.P.O. del verificarsi dell'evento.

Qualunque fatto della F.P.O. che obblighi l'impresa a sospendere l'esecuzione od a ritardare la consegna, può costituire motivo per lo spostamento dei termini.

In caso di ritardo nella consegna oltre i termini stabiliti, non giustificato ai sensi dei precedenti commi, è facoltà della F.P.O. addebitare l'eventuale maggior prezzo pagato per l'acquisto su piazza nonché la penalità di cui all'art. 18.

Alle stesse penalità soggiacerà l'aggiudicatario in caso di mancata somministrazione.

Modalità di consegna

La data in cui la consegna o prestazione viene effettuata deve risultare da specifico documento, sottoscritto con data e firma del Magazzino ricevente.

Le merci in consegna dovranno essere obbligatoriamente accompagnate, all'esterno dei colli, dal relativo documento di trasporto (DDT) in copia multipla, anche qualora la Ditta fornitrice si avvalga di un vettore.

Parimenti tali colli dovranno riportare, all'esterno, l'indicazione del DDT di riferimento. Tale DDT dovrà essere completo di ogni elemento identificativo a norma di legge (con particolare riferimento alla causale, alle esatte generalità del venditore e del vettore, al codice articolo, al numero di lotto, alla data di scadenza, al numero di colli riferiti allo specifico DDT di consegna).

Il DDT dovrà obbligatoriamente riportare gli estremi del formale ordine scritto di acquisto comprovante la regolare emissione dell'ordine stesso: in caso di mancata indicazione di tale numero si respingeranno le merci senza alcun addebito per questa F.P.O..

Il DDT di consegna dovrà essere regolarmente sottoscritto dal mittente e dal vettore, ove la Ditta fornitrice se ne avvalga, pena l'irricevibilità della merce; dovrà altresì essere sottoscritto dall'F.P.O. destinataria a riprova dell'avvenuta consegna. Qualora la merce venga inoltrata tramite vettore, la consegna dovrà essere obbligatoriamente accompagnata dal relativo DDT, regolarmente sottoscritto come sopra.

L'F.P.O. si riserva di non riconoscere come eseguite consegne prive di regolare attestazione del Magazzino ricevente.

La Ditta dovrà predisporre ogni DDT di consegna corrispondente ad uno ed uno solo ordine di acquisto. La Ditta non potrà in alcun modo procedere alla emissione di un unico DDT a fronte di ordini separati e, conseguentemente, fatture separate.

L'eventuale documentazione del vettore attestante l'avvenuta consegna presso il Magazzino ricevente – in accompagnamento al DDT – dovrà essere rilasciata in copia alla F.P.O. anche nell'eventualità in cui venga utilizzato un dispositivo elettronico. In tale ultimo caso dovrà essere consegnato al ricevente idoneo riscontro cartaceo dei dati inseriti identificativi della merce in consegna oppure dovrà essere consentita l'effettuazione della copia fotostatica della schermata del dispositivo medesimo riportante la sottoscrizione rilasciata al

vettore. Si avverte che la F.P.O. non riconoscerà come eseguite consegne di materiali effettuate difformemente da quanto prescritto, specie se comprovate dalla Ditta fornitrice esclusivamente sulla base della mera attestazione di consegna del vettore, per quanto rilasciata in copia al ricevente, e cioè in assenza di regolare attestazione di ricevimento del relativo DDT da parte del Magazzino ricevente.

In particolare, la Ditta fornitrice non potrà comprovare l'avvenuta consegna sulla sola base del supporto elettronico eventualmente utilizzato, anche se rilasciata copia al ricevente, riconoscendo l'F.P.O. come unica attestazione valida e comprovante il ricevimento della merce, quella della regolare sottoscrizione del DDT.

L'impresa aggiudicataria si impegna quindi a far osservare le sopra citate modalità al vettore il quale nulla avrà ad eccepire in sede di consegna dei materiali presso il Magazzino ricevente anche in relazione ai modi e ai tempi occorrenti per l'espletamento degli adempimenti di cui sopra (riproduzione fotostatica dell'eventuale documentazione del vettore attestante l'avvenuta consegna ovvero, in caso di utilizzo di dispositivo elettronico, riproduzione fotostatica del riscontro cartaceo dei dati inseriti identificativi della merce in consegna e/o della schermata riportante la sottoscrizione rilasciata al vettore).

L'F.P.O. si riserva di non accettare consegne di materiali effettuate difformemente da quanto prescritto.

Confezionamento ed imballo

Si precisa che:

- I prodotti dovranno essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione ed il facile immagazzinamento. Sui confezionamenti devono essere riportate in modo immediatamente decifrabile le iscrizioni indicanti il n° di lotto, codice dei prodotti, tipo e numero di materiali contenuti, ditta produttrice, oltre ad ogni altra indicazione prevista dalle norme vigenti; qualora richiesto dalla specificità dei prodotti da fornire, devono riportare la dicitura "sterile", metodo e data di sterilizzazione e la data di scadenza, le indicazioni d'uso, modalità di conservazione.
- I prodotti oggetto della fornitura devono essere corredati di tutte le informazioni necessarie (riportate sulle etichette e/o fogli illustrativi e redatte in lingua italiana) per garantirne una utilizzazione corretta e sicura.
- I prodotti forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a 3/4 della validità massima.
- Devono essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento per il periodo di tempo indicato.
- I prodotti, i relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi devono essere conformi ai requisiti prescritti dalle leggi e regolamenti vigenti all'atto della fornitura. Ove previsto dalla normativa vigente non verranno accettati prodotti privi di marcatura di conformità CE.
- Le caratteristiche d'imballo e le modalità di confezionamento primario dovranno essere conformi alle disposizioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 626/1994 in materia di riduzione del rischio da MMC (Movimentazione manuale dei carichi). Dovranno, quindi, secondo le caratteristiche del carico, prevedere ad esempio maniglie o prese facilitate, nonché riportare su ciascun collo l'indicazione del peso.
- Per i colli voluminosi la merce dovrà pervenire in imballi disposti su pedane EUR, delle quali peraltro non sarà tenuta contabilizzazione e la restituzione al Fornitore avverrà a totale discrezione del Magazzino/Ufficio riceventi. Gli imballi si intendono a perdere.
- In caso di consegna di merci destinate a più Reparti/Servizi utilizzatori, i materiali dovranno essere confezionati in imballi distinti per ciascuno di questi, riportanti all'esterno la denominazione del Reparto/Servizio.

Trasporto e facchinaggio

Si precisa che questa F.P.O. non dispone di proprio personale addetto al facchinaggio, per cui tale adempimento deve essere assolto dalla Ditta fornitrice anche se si avvale di corrieri, con ogni spesa a proprio carico, pena l'irricevibilità della merce.

Nel caso di urgenza, qualora il Fornitore dovesse avvalersi di mezzi di trasporto eccezionali o corrieri specializzati nel recapito di colli urgenti, non potrà rivalersi sulla F.P.O. per le eventuali spese aggiuntive sostenute.

La ditta aggiudicataria dovrà eseguire i trasporti in osservanza delle norme del codice della strada nonché delle disposizioni vigenti in materia di "sicurezza stradale" e di "scheda trasporto" ove applicabile.

Nello specifico, in sede di consegna/presa materiali la ditta dovrà eseguire gli adempimenti, assumendone i relativi oneri, previsti dal D.M. 30.6.2009 n. 554/RD e segg. a carico di vettore, committente, caricatore, proprietario.

In punto "caricatore" si precisa che la F.P.O. non può adibire il proprio personale di magazzino ad attività di facchinaggio, per cui le attività di scarico merce (in sede di consegna materiali) ovvero di carico merce (in sede di presa materiali) devono essere svolte dalla Ditta fornitrice anche se si avvale di corrieri, con ogni onere e spesa a proprio carico, pena l'irricevibilità della merce: eventuali operazioni di ausilio alla movimentazione offerte in via estemporanea dalla F.P.O. al fornitore in sede di consegna/presa merci non mutano la natura di "caricatore" assunta dalla ditta aggiudicataria, fermo restando che costituiscono inosservanza contrattuale del fornitore ai sensi dei successivi artt. 15-18.

Nello specifico, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna/presa materiali franco destinazione (intendendosi per "franco magazzino" = piano strada magazzino e per franco reparto"= in apposito locale reparto/servizio) con propri mezzi idonei al trasporto e scarico/carico merci, nei limiti e secondo le modalità previste nel Modello D1 (Misure di cooperazione e coordinamento ai fini di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro). In particolare si rammenta che non è ammesso l'utilizzo da parte del fornitore o di suo incaricato di mezzi di MMC di proprietà di questa F.P.O.

L'impresa aggiudicataria si impegna quindi a far osservare le sopra citate modalità al trasportatore il quale nulla avrà ad eccepire in sede di consegna dei materiali presso il Magazzino ricevente anche in relazione ai modi e ai tempi occorrenti per l'espletamento degli adempimenti di cui sopra.

ART. 13 – ALTRE CONDIZIONI DI FORNITURA

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini, nonché le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale - Parte Tecnica.

In ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto resteranno ad esclusivo carico del Fornitore; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della F.P.O. assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Qualora nel corso della fornitura, intervenissero provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti in oggetto, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta al ritiro immediato di quanto presente presso questa F.P.O., provvedendo nel minor tempo possibile alla sostituzione con eventuale prodotto di identiche caratteristiche tecniche, regolarmente autorizzato dagli organi preposti.

Qualora nel corso della fornitura, intervenissero variazioni relative alla titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la Ditta aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione.

Nel caso in cui i beni aggiudicati non vengano più prodotti e distribuiti o siano sostituiti da altri, sarà facoltà di questa F.P.O. di acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in sede di gara ovvero rifiutarli quando, con proprio giudizio insindacabile, giudichi i nuovi prodotti non perfettamente rispondenti alle esigenze degli utilizzatori.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, fossero messi in commercio prodotti o strumenti, analoghi a quelli oggetto della fornitura, ma potenziati per rendimento e funzionalità, l'impresa aggiudicataria, su richiesta della F.P.O. o su sua proposta, potrà sostituire e/o implementare i beni aggiudicati, ferme restando le condizioni stabilite in sede di aggiudicazione.

Qualora, nel corso della fornitura, intervenissero provvedimenti di ritiro temporaneo o definitivo dal mercato dei dispositivi oggetto della fornitura, la Ditta è tenuta ad avvertire tempestivamente la D.O. Infrastrutture

Tecnologiche, Acquisti e Logistica. Le comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo: D.O. ITAL Str Provinciale 142 -10060 Candiolo (To), oppure via fax al n. 011/99335281. Qualora, nel corso della fornitura, Qualora, nel corso della fornitura, si verificassero incidenti o mancati incidenti con l'utilizzo dei dispositivi forniti, la ditta è tenuta all'immediata sostituzione del lotto.

Nelle gare che abbiano ad oggetto fornitura di beni dotati di strumenti elettronici ovvero riguardanti i relativi servizi (ad es. manutenzione), il sistema fornito deve essere conforme alle disposizioni di legge in vigore e garantire la piena aderenza alle misure di sicurezza previste dal Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché dal Documento Programmatico sulla Sicurezza adottato dalla F.P.O. vigente all'atto dell'indizione della gara.

ART. 14 – CONTROLLI

Le merci, all'atto del ricevimento, saranno sottoposte ad una prima verifica, di natura documentale, della corrispondenza tra quanto ordinato e quanto in consegna, da parte del competente Magazzino ricevente, il quale ha facoltà di respingere le merci che, a suo insindacabile giudizio, non siano ritenute corrispondenti. In tal caso lo stesso Fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione, con spese a proprio totale carico, con merci bene accette agli stessi uffici, il cui giudizio sarà inappellabile.

Il ricevimento delle merci da parte di tale Magazzino viene dunque effettuato "con riserva di controllo" quantitativo da parte delle articolazioni organizzative competenti.

Il giudizio definitivo sull'accettabilità della fornitura è demandato ai Responsabili delle Direzioni Operative utilizzatrici.

Resta inteso che la firma per ricevuta del DDT di consegna non impegna questa F.P.O., la quale si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti della merce rilevati successivamente al ricevimento di questa.

La F.P.O. si riserva la facoltà di sottoporre ad analisi tecniche di laboratorio, presso Istituti legalmente riconosciuti, i campioni prelevati nell'ambito della merce consegnata. L'Impresa si obbliga ad accettare la relazione di analisi e, nel caso in cui la merce non corrisponda alle norme prescritte, a pagare le relative spese di analisi, oltre le eventuali penalità di cui all'art. 18.

La procedura per il prelievo dei campioni garantirà comunque il contraddittorio se l'analisi è eseguita da privati ovvero seguirà i protocolli operativi vigenti.

Nel caso in cui il Fornitore non provvedesse all'immediata sostituzione della merce sarà facoltà della F.P.O. provvedervi mediante l'acquisto altrove, fermo restando che l'eventuale maggior prezzo pagato per l'acquisto su piazza sarà a carico del Fornitore, unitamente alla penalità di cui all'art. 18.

Le spese sostenute per l'approvvigionamento altrove, aumentate della penale, verranno trattenute dalla F.P.O. senza l'obbligo di preventiva comunicazione, sull'importo dovuto all'appaltatore per le forniture già effettuate.

L'aggiudicatario è obbligato ad eliminare a proprie spese, tutti i difetti che si manifestano durante il periodo di fornitura nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

Nel caso la riparazione o la sostituzione dei beni difettosi non avvenga entro i termini richiesti, la F.P.O. può fare eseguire da altre imprese i lavori necessari ad eliminare gli inconvenienti riscontrati, addebitandone l'importo all'aggiudicatario.

La F.P.O. non assume responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta ma non ritirata dal Fornitore.

ART. 15 - RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

L'aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura; è responsabile inoltre, della osservanza delle leggi e regolamenti vigenti in materia igienico-sanitaria e di commercio relativi alle merci da fornire nonché degli eventuali danni comunque arrecati sia alle persone che alle cose della F.P.O. che a terzi.

La ditta aggiudicataria assume pertanto in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente arrecati a persone o cose, tanto della ditta aggiudicataria stessa quanto alla F.P.O. e/o di terzi, in conseguenza dei beni/servizi oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto e dai singoli ordinativi di fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle Associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod.civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

ART. 16 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione dovrà essere effettuata per ogni singola consegna. Le fatture in particolare dovranno:

- a) riportare il numero dell'ordine di acquisto;
- b) essere corredate da una copia dell'ordine di acquisto e dal DDT debitamente firmato dal ricevente.

Il pagamento verrà effettuato entro 90 gg. dal ricevimento della fattura, redatta secondo le norme in vigore. Il pagamento avverrà a mezzo mandato, secondo quanto disposto dalla vigente normativa; a seguito di contestazioni scritte, si riterrà interrotto tale termine.

Il termine di pagamento sopra indicato deriva dalla prassi commerciale, dalla natura del contratto, dai flussi finanziari di cassa in entrata a disposizione di questa F.P.O., dai tempi tecnici strettamente necessari alle verifiche dell'esistenza del debito (liquidazione fatture).

I quantitativi dei prodotti ammessi al pagamento sono quelli accertati presso i magazzini o servizi di questa F.P.O.

I corrispettivi fatturati sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potrà vantare alcun diritto nei confronti della F.P.O. contraente.

Nell'eventuale mancato rispetto dei termini di pagamento suddetti, il saggio degli interessi moratori che verrà riconosciuto è pari a quello vigente ai sensi di Legge, salvo diversa negoziazione tra le parti.

I pagamenti saranno effettuati con mandato esigibile presso la Tesoreria della F.P.O. committente.

In ogni caso l'F.P.O. committente si intende esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti sui conti correnti o alle persone comunque designate.

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta fornitrice dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche in via esclusiva alle transazioni relative all'appalto; a tal fine il bonifico bancario o postale relativo alle transazioni deve riportare il Numero di CIG attribuito dalla Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

Sono ammessi pagamenti in acconto solo in ragione dei beni forniti o delle prestazioni effettuate.

Il divieto di pagamenti anticipati non si applica ai contratti di prestazioni d'opera intellettuale, per i fondi spesa, ove la disciplina professionale ne preveda l'anticipo.

La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro di arrivo apposto dall'ufficio protocollo fatture.

In caso di cessione di credito, il creditore dovrà notificare alla F.P.O. copia legale dell'atto di cessione, redatto secondo legge. Tale cessione potrà essere rifiutata dalla F.P.O. ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. 163/2006.

ART. 17 – ADEGUAMENTO PREZZI

La richiesta di revisione dei prezzi da parte della ditta aggiudicataria deve essere adeguatamente giustificata da dati concreti e verificabili.

ART. 18 – PENALITÀ E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

L'aggiudicatario, salvo quanto previsto all'art. 12, è soggetto all'applicazione di penalità quando:

- a) non effettua in tutto o in parte le prestazioni entro i tempi e secondo le modalità indicati in contratto;
- b) non effettua, o effettua con ritardo, la sostituzione dei prodotti riscontrati difettosi o non perfetti in corso di esecuzione o al momento della consegna o in sede di collaudo;
- c) la qualità dei beni forniti non è rispondente a quanto richiesto nel capitolato speciale;
- d) nei casi di vendita da parte dell'Azienda, non ritira entro i termini, la merce acquistata;
- e) non effettua le consegne/prese materiali con le modalità e i mezzi previsti in contratto in ordine alla movimentazione dei carichi ovvero le effettua non in regime di sicurezza.

In tali casi la F.P.O. potrà applicare una penale a carico del Fornitore inadempiente fino al 5% dell'importo della merce non consegnata e per ogni giorno di ritardo.

Dopo due successive contestazioni scritte per consegne qualitativamente e/o quantitativamente non corrispondenti alle ordinazioni la F.P.O. avrà la facoltà di risolvere il contratto con preavviso di 15 gg. da darsi mediante lettera A.R., senza d'uopo di diffida od altro atto giudiziale, provvedendo come meglio crederà per la continuazione della fornitura fino alla scadenza del termine di appalto, con l'obbligo dell'appaltatore decaduto di risarcire i danni economici e di sottostare altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolgerà a beneficio dell'Azienda.

E' facoltà di questa F.P.O. provvedere ad acquisti liberi sul mercato di particolari partite di materiale oggetto di contratto, ove non fossero nella tempestiva disponibilità del soggetto fornitore, nonché in caso di ritardo nelle consegne. In tal caso il soggetto fornitore se ne assumerà l'onere dell'eventuale maggiore spesa.

Nell'eventualità di discordanze qualitative, questa F.P.O. respingerà la merce che dovrà essere sostituita celermente con altra pienamente rispondente, in difetto della quale la F.P.O. si riterrà autorizzata a provvedere all'acquisto altrove, addebitando al soggetto fornitore le eventuali maggiori spese.

E' sempre comunque fatta salva per la F.P.O. la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o dalle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

Ai sensi dell'art. 3 , Legge n. 136 del 13/08/2010, nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della società Poste Italiane S.p.A. il rapporto contrattuale verrà risolto.

Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile "Della risoluzione del contratto".

ART. 19 - RECESSO

La F.P.O. ha il diritto di recedere unilateralmente nei seguenti casi:

1. giusta causa
2. mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici, morte del Fornitore, quando trattasi di impresa individuale, fallimento a carico del Fornitore.

In caso di morte del Fornitore, la F.P.O. potrà accordare agli eredi la continuazione della fornitura.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la

composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli relativi alla procedura attraverso i quali è stato scelto il Fornitore medesimo;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo.
- In caso di recesso, il Fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte ma rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni indennizzo o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

ART. 20 - CESSIONE O SUBAPPALTO

Nell'offerta deve essere indicata la parte di subappalto che la Ditta intende eventualmente subappaltare a terzi.

E' vietato all'aggiudicatario di cedere o di dare in subappalto, senza il consenso scritto della F.P.O., l'esecuzione di tutto o di parte della fornitura di beni e servizi, oggetto del contratto.

Le cessioni ed i subappalti senza consenso o qualsiasi atto diretto a nascondere, fanno sorgere nella F.P.O. il diritto a sciogliere il contratto ed ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente danno.

Nei casi di subappalto autorizzati, rimane invariata la responsabilità dell'impresa contraente, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

ART. 21 - CESSIONE D'AZIENDA O RAMO D'AZIENDA

In caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda da parte dell'aggiudicatario, affinché l'atto di cessione produca effetto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera, il cessionario deve:

- a) procedere alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.187
- b) documentare il possesso dei medesimi requisiti e certificazioni tecniche richieste al Fornitore dalla lettera di invito e dai capitolati generale d'onere e speciale-parte tecnica.

Nei 60 giorni successivi la F.P.O. può opporsi al subentro del nuovo aggiudicatario nella titolarità del contratto con effetti risolutivi, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, l'atto di cessione produce nei confronti della F.P.O. tutti gli effetti ad esso attribuiti dalla legge.

ART. 22 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'F.P.O. una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la stessa Azienda, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del medesimo.

La F.P.O. si impegna ad informare prontamente l'aggiudicatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'aggiudicatario riconosce al medesimo la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'aggiudicatario.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti della F.P.O., la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui la pretesa azionata sia

fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 23 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente il Foro di Pinerolo.

ART. 24 - DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI EX D.LGS 196/2003

OBBLIGHI DELLA F.P.O.

Questa F.P.O. si impegna a trattare i dati nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs 196/2003, per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali e nel rispetto delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui al Regolamento ex artt. 20 e 21 del D.Lgs suddetto, così come di seguito esplicitato ex art. 13 D.Lgs 196/2003: La partecipazione alla gara implica la raccolta ed il trattamento, da parte di questa F.P.O., di "dati personali" e di "dati giudiziari" della Ditta/Società concorrente, nel rispetto del dettato legislativo e degli obblighi di riservatezza ex D.Lgs 196/2003.

1) Tipologia dei dati oggetto di trattamento

"Dati personali" e "Dati giudiziari" ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 196/2003.

2) Finalità del trattamento

L'acquisizione ed il trattamento dei dati suddetti sono effettuati nello svolgimento delle funzioni istituzionali ed in particolare:

- 2.1 adempimenti di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie;
- 2.2 assolvimento di obblighi contrattuali;
- 2.3 gestione attività amministrative, commerciali e fiscali;
- 2.4 attività sanzionatorie e di tutela;
- 2.5 attività di controllo ed ispettive.

3) Modalità di trattamento

I dati verranno trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica, adottando misure idonee a garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi.

4) Natura obbligatoria del conferimento e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi contrattuali e dalla legge; pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli e/o a consentire il successivo trattamento determinerà l'impossibilità dell'A.O.U. di dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.

5) Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

L'eventuale comunicazione dei dati raccolti verrà effettuata nel rispetto di quanto disposto dalla normativa ed in particolare dall'art. 19, commi II e III, del D.Lgs 196/2003 e dal Regolamento, ai sensi degli artt. 20 e 21 del medesimo decreto.

6) Durata del trattamento

I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

7) Diritti dell'interessato

Sono riconosciuti ai Partecipanti alla gara i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003, previa istanza al Titolare del trattamento, da trasmettere a questa F.P.O..

8) Titolare e Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione del Piemonte per l'Oncologia, con sede in Str. Provinciale 142 – Candiolo (To), in persona del legale rappresentante.

La F.P.O. si impegna inoltre a prestare il proprio consenso, ove richiesto dal soggetto aggiudicatario, previa ricezione dell'informativa.

OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

La Ditta/Società aggiudicataria ha l'obbligo di trasmettere a questa F.P.O. idonea informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 e ove necessario, la richiesta di acquisizione del consenso. In tal caso il consenso viene prestato dal Direttore Generale pro tempore, in qualità di titolare del trattamento, o suo delegato.

ART. 25 - RICHIAMI NORMATIVI

La F.P.O. garantisce l'accesso ai propri documenti amministrativi secondo il disposto della legge 7 agosto 1990 n. 241 e S.M.I.

Per quanto non previsto dal presente capitolato e ad integrazione delle disposizioni in esso contenute, si applicano, in quanto possibile, le norme in materia di contabilità generale dello Stato e del vigente Codice Civile e le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia de quo.